

SERVIZIO CONTABILE FISCALE

CIRCOLARE N. 53 – del 19.11.2015

SPECIALE D.LGS. N. 158 DEL 24 SETTEMBRE 2015

**“REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1,
DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23”**

G.U. N. 233 DEL 7 OTTOBRE 2015

TITOLO II – CAPO II - MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 472/1997

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO DAL 1° GENNAIO 2017

1. Meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative

Articolo 16, comma 1, lettera a)

È stato modificato l'articolo 2, comma 4, il quale prevede un meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative sostituendo il riferimento al Ministro del Tesoro con quello al Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Responsabilità dell'autore materiale della violazione - abrogazione

Articolo 16, comma 1, lettera b)

È stato abrogato l'articolo 5, comma 2, relativo alla disciplina della responsabilità dell'autore materiale della violazione. Il contenuto di detto comma è stato trasfuso nel successivo articolo 11 che regola la responsabilità per le violazioni commesse nell'interesse di società, associazioni o enti aventi o meno personalità giuridica.

3. Recidiva

Articolo 16, comma 1, lettera c)

Modificato l'articolo 7 relativo ai criteri di determinazione della sanzione.

È stata eliminata l'applicazione discrezionale della recidiva, prevedendo che la sanzione debba essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. È stata eliminata la natura eccezionale della circostanza attenuante in base alla quale la sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo se ricorrono circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione.

Tra le violazioni che risultano non rilevanti ai fini della recidiva sono aggiunte, oltre a quelle già contemplate, anche quelle definite a seguito di mediazione e conciliazione tributaria.

4. Responsabilità dell'autore della violazione

Articolo 16, comma 1, lettera d)

È stato modificato l'articolo 11, relativo alla disciplina dei responsabili della sanzione amministrativa. Come detto sopra, per esigenze di coordinamento, la norma contenuta originariamente nell'articolo 5, comma 2, è stata ora inserita alla fine del comma 1 dell'articolo 11, prevedendo che, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3 e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, per un importo superiore a euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo di euro 50.000 può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, il quale prevede che i limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti.

5. Concorso di violazioni e continuazione

Articolo 16, comma 1, lettera e)

È stato modificato l'articolo 12 concernente il concorso di violazioni e la continuazione. È stata estesa la previsione secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta anche nell'ipotesi di mediazione e conciliazione giudiziale.

6. Ravvedimento operoso

Articolo 16, comma 1, lettera f)

Sono state apportate modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, recante l'istituto del ravvedimento operoso

Articolo 16, comma 1, lettera f)

Sono state apportate modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, recante l'istituto del ravvedimento operoso. La sanzione è ridotta - sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza - ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e, per effetto della integrazione disposta dall'articolo 16 in commento, lett. b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate; ossia la sanzione è ridotta:

- confermato - b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- confermato - b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- **nuova istituzione** - b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.